

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23284 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24405–2024 R.G. proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
GIUSEPPA MICIELI giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro

DI LEONFORTE ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato
FERDINANDO CAPRA giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 5938/2024 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/7/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/7/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l'appello del Consorzio avverso la sentenza n. 655/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna in accoglimento del ricorso proposto da Antonio Di Leonforte avverso avviso di pagamento a titolo di contributi consortili per opere irrigue relativi alle annualità 2019/2020.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il Consorzio ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. È preliminare l'esame della questione prospettata dal controricorrente (già proposta anche nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di gravame) circa la tardività della proposizione dell'appello, in quanto notificato a mezzo PEC in data 31.03.2023 e, pertanto, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi a mani in data 18.10.2022 direttamente al Consorzio di Bonifica 6 Enna.

1.2. Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio e rilevante sotto il profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbe l'esistenza della cosa giudicata formale sulla sentenza di primo grado, la sua prospettazione – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – non esigeva il ricorso incidentale condizionato, che è mezzo di tutela che riguarda le questioni proposte nel giudizio di appello e non esaminate dalla sentenza impugnata, che la parte vittoriosa per altre ragioni nel giudizio intenda far valere dinanzi alla Corte di Cassazione.

1.3. La questione, d'altro canto, atteso il suo carattere pregiudiziale e dirimente, non avrebbe potuto nemmeno essere oggetto di ricorso incidentale condizionato.

1.4. Essa, invero, è questione rilevabile d'ufficio da parte di questa stessa Corte di Cassazione siccome relativa all'esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado, e come tale bene è stata prospettata con il solo controricorso. Concretandosi poi nella inammissibilità dell'appello e del successivo ricorso per cassazione, la questione appariva inoltre 'fondante' anche alla luce e per gli effetti della disciplina del giudicato implicito (non avendo il giudice di appello, pur essendone stato investito, espressamente deciso sul punto) di cui in Cass. SSUU 24172/25.

1.5. Tanto premesso si rileva che trattandosi, come si è detto, di questione rilevabile d'ufficio che la stessa Corte di Cassazione avrebbe quindi potuto e dovuto rilevare al di là ed a prescindere dalla prospettazione della parte interessata e, dunque, della controricorrente (in termini Cass. n. 12794 del 2000), ai fini della sua rilevazione occorre prendere in esame non solo quanto emergente - pur senza attività di allegazione della tardività dell'appello e, quindi, della formazione della cosa giudicata sulla sentenza di primo grado - dagli atti di costituzione delle parti, cioè dal ricorso e dal controricorso, ma anche quanto emergente dalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delle parti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolo d'ufficio delle fasi di merito.

1.6. Scrutinando la questione sulla base di tali rilievi, essa risulta fondata.

1.7. Unitamente al controricorso il controricorrente ha prodotto la sentenza di primo grado con relativa relata di notifica, effettuata in data 18.10.2022, nonché l'atto di appello, con relativa notifica a mezzo PEC, effettuata, come da prodotta documentazione, in data 31.3.2023, e, dunque, palesemente oltre il termine breve dalla notifica della sentenza di primo grado.

1.8. L'applicazione di tale principio, inoltre, non trova ostacolo nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede il deposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copia autentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3 del d.l. n.4 0/2010 (conv. L. n. 73/2010), di «copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio».

1.9. Nella tradizionale ermeneutica di legittimità, l'omissione delle formalità in parola è considerata irrilevante; così, ad esempio, nell'ordinanza n. 21389/2012 questa Corte ebbe ad evidenziare che, a fronte della prova della notificazione della sentenza, l'omesso deposito dell'originale notificato, nei successivi trenta giorni, presso la segreteria della Commissione, è unanimemente considerato privo di sanzione; analogamente, nella sentenza n. 4222/2015 si osserva che, agli effetti del decorso del termine breve di impugnazione, è influente il mancato rispetto degli incombenti di cui al ridetto art. 38, comma 2, non risultando dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all'inadempimento di siffatto onere - per come evidenziato dalla dottrina unanime - né potendo l'omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notifica è stata ritualmente eseguita.

1.10. I principi affermati in tali pronunce hanno trovato da ultimo conferma nel più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 19132/2026. V. anche Cass. n. 5155/2025 con richiami a Cass. n. 4222/2015, Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018), superando, dunque, il contrario indirizzo secondo cui nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza 'e' il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece, applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27758/2025; v. anche Cass. n. 24791/2021).

1.11. È invero opportuno dare rilievo alla collocazione sistematica della norma, la quale, rubricata «richiesta di copie e notificazione della sentenza», non è inserita tra le norme sui termini di impugnazione, i quali sono invece compiutamente disciplinati dall'art. 51 del medesimo d.lgs. n. 546/1992, il quale, peraltro, fa salvezza esclusivamente del terzo comma dell'art. 38 e non già del secondo. Va poi considerato che il collegamento tra adempimento del deposito in Segreteria e decorso del termine breve per impugnare (nel senso che il primo sia condizione necessaria del secondo) è privo di base testuale (il che appare particolarmente significativo in una materia, qual è quella della formazione del giudicato formale, per sua natura improntata a certezza e tassatività) con conseguente applicabilità delle regole generali di cui al codice di rito (art. 1 co. 2^a d.lvo. n. 546/92), le quali subordinano la decorrenza di tale minor termine alla sola esecuzione di una notificazione suscettibile di portare la sentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte (si osserva, incidentalmente, che il verificarsi di questa circostanza non viene qui in alcun modo contestata dal Consorzio, il quale non ha negato l'applicabilità né l'inosservanza del termine breve limitandosi, come detto, ad eccepire l'indispensabilità, per farla valere, di ricorso incidentale).

Va poi ancora considerato che la subordinazione del decorso del termine breve all'incombente, tutto esterno al processo notificatorio, costituito dal deposito in Segreteria nei trenta giorni finirebbe con erodere la stessa massima ampiezza del termine breve per appellare, non potendo il destinatario della notificazione della sentenza avere certezza, se non una volta appunto decorso il termine di deposito e verificatane la puntuale osservanza, del minor termine di impugnazione a lui assegnato.

1.12. Escludendo, quindi, che dal mancato adempimento del deposito possano derivare conseguenze sull'idoneità della notifica a determinare la decorrenza del termine breve d'impugnazione, la *ratio* della previsione di legge si ritiene debba essere rinvenuta unicamente nella garanzia di assicurare alla Segreteria della Corte di giustizia tributaria - analogamente a quanto previsto dall'art. 112 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ai sensi del quale l'ufficiale giudiziario che abbia notificato

una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile «deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere» - la tempestiva notizia della notificazione della pronuncia al fine di consentire le opportune valutazioni in caso di richiesta di rilascio di copia con attestazione di passaggio in giudicato.

1.13. Ne segue che la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per altra ragione, insita nel difetto di legittimazione attiva del Consorzio in quanto soggetto giuridico non più esistente, e non già per tardività, ma ciò non può portare all'accoglimento del ricorso, risultando comunque il dispositivo corretto *in iure* e dovendosi solo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c..

2. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso stante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; condanna il Consorzio alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .

Il Presidente
Giacomo Maria Stalla